



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

203 REG SENT. 2005  
182 REG SENT. 2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4<sup>a</sup> sezione -  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G. 182/04 proposto da ACEA Distribuzione s.p.a. in  
persona legale rappresentante pro-tempore, e da ACEA Electrabel  
Elettricità s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
rappresentate e difese dagli avv.ti Picozza Eugenio e Ferroni Maria  
Vittoria, e presso lo studio dell'avv. Albanese Marco in Milano,  
piazzetta Guastalla 11, elettivamente domiciliate;

contro

Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura  
distrettuale dello Stato, presso il cui studio in Milano, via Freguglia 1,  
è domiciliata;

e nei confronti di

Gestore Rete Trasmissione Nazionale, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-  
tempore, non costituita in giudizio;

Enel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non  
costituita in giudizio;

per l'annullamento

della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del  
25.11.03 n. 132/03, nonché

dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica  
ed il gas 18.10.01 del 22.12.01;

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del  
27.12.01 n. 317.01;

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del  
26.6.03 n. 67/03;

della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del  
1.7.03 n. 73/03.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'energia  
elettrica ed il gas;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 14 dicembre 2004 (relatore Dott. Rita Cerioni) i  
procuratori delle parti ricorrenti e dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO E DIRITTO

1. Le ricorrenti, che operano nell'ambito della distribuzione  
dell'energia elettrica, impugnano la delibera n. 132/03 dell'Autorità  
per l'energia elettrica ed il gas con la quale si diffidano gli operatori  
ad applicare correttamente l'allegato A della delibera n. 228/01, così  
come modificato dalla delibera n. 152/02.

Con la delibera gravata l'Autorità, assumendo un'errata applicazione dell'allegato A, indica quali siano i sistemi di misurazione dell'energia elettrica, che le ricorrenti reputano innovativi e contrastanti con quelli finora adottati, e soprattutto penalizzanti per quelle imprese caratterizzate da alti livelli di efficienza sulle reti di distribuzione di alta tensione.

In particolare, le ricorrenti si dolgono dell'iter procedimentale seguito dall'Autorità, che non ha consentito alle imprese distributrici di partecipare al procedimento che ha condotto alla emanazione dell'atto impugnato, soprattutto in assenza di una relazione tecnica che desse conto delle risultanze istruttorie e dei criteri adottati per pervenire allo sbilancio per l'anno 2002: la delibera avrebbe dovuto essere il frutto di un confronto tra tutte le parti interessate.

L'istruttoria eseguita, a loro giudizio, dovrebbe ritenersi incompleta perché rivolta solo all'ENEL e al GRTN, i quali peraltro non subirebbero alcun effetto pregiudizievole dalla delibera, ed inoltre violerebbe la direttiva 2003/54/Ce.

Le ricorrenti ritengono inapplicabile ad esse il sistema dell'interconnessione virtuale non essendo comparabili alle proprie le caratteristiche strutturali della rete di ENEL Distribuzione.

Denunciano, infine, la violazione del principio di irretroattività, trattandosi di una modifica dei criteri, che non avrebbero tenuto conto della collocazione effettiva del punto di misura.

Resiste l'Autorità che reputa infondato il ricorso.

2. Preliminarmente va evidenziato che il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha già deciso la presente questione con sentenza n. 2474/04, accogliendo i ricorsi in relazione al difetto procedimentale.

Le parti ricorrenti, con memoria depositata in vista della discussione, chiedono tuttavia che il Tribunale si pronunzi sul merito della controversia, e cioè decida se il sistema adottato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la delibera impugnata sia legittimo o meno.

Il Collegio però non condivide tale richiesta poiché l'accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo e alla mancata partecipazione ad esso ha carattere assorbente di ogni altro motivo di ricorso. (cfr. Consiglio di Stato VI, 1.9.00 n. 4649; VI, 14.1.03 n. 98).

3. Di conseguenza il Collegio non può che ribadire la necessità, sulla quale il Tribunale si è già pronunziato con sentenza n. 303 del 2003, di partecipazione al procedimento di formazione delle delibere dell'Autorità da parte dei "soggetti esercenti il servizio e dei rappresentanti degli utenti e dei consumatori" (art. 2, comma 12, lett. h, legge 481/95), rilevando che la medesima Autorità si è vincolata a quanto da essa stessa stabilito con la deliberazione n. 61 del 1997, con la quale ha dettato le disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione degli atti normativi o a contenuto generale.

La partecipazione deve dunque essere garantita non solo negli atti rivolti a singoli, ma anche nell'ipotesi in cui la regolamentazione

riguardi una pluralità di soggetti, esercenti od utenti, che nel settore operano ed interagiscono, onde evitare l'imposizione di una regolazione di settore in assenza di un contraddittorio tra le parti.

La natura stessa dell'attività regolatoria svolta dall'Autorità implica una necessaria partecipazione dei soggetti sui quali ricadranno le scelte che si andranno ad operare, in quanto i poteri esercitati non sono l'espressione di un prevalente interesse pubblico, ma di un

---

contemperamento delle posizioni soggettive individuali e sociali su un piano di tendenziale parità (così anche la sentenza n. 3116/01).

Tale esigenza partecipativa è tanto più appariscente nella fattispecie, laddove, a prescindere dalla natura interpretativa o meno della delibera impugnata, i meccanismi di misurazione indicati divergono da quelli in concreto fino a quel momento applicati da tutte le società distributrici con il consenso del Gestore.

Sia che la delibera 132/03 venga considerata innovativa sia che essa venga ritenuta interpretativa, era essenziale che l'Autorità, prima della decisione, si facesse carico di coinvolgere direttamente tutti gli operatori interessati affinché nella sede partecipativa fossero illustrate le ragioni di ciascuno.

Né la nota del 14.7.03, che contiene una richiesta di informazione alle imprese distributrici in ordine alle modalità seguite nel 2002 per la misurazione di energia qualora l'apparecchiatura di misura non fosse stata collocata nei punti di interconnessione, assolve all'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/90 poiché attiene all'istruttoria e non è finalizzata alla partecipazione.

4. L'accoglimento di tale eccezione determina l'annullamento della delibera n. 132/03, assorbito ogni altro profilo.

Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4<sup>a</sup> sezione -  
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto  
annulla la delibera n. 132/03.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità  
Amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre  
2004, con l'intervento dei signori:

- Maurizio Nicolosi - Presidente

- Rita Cerioni - Magistrato Relatore

- Alessandro Cacciari - Magistrato

Il Presidente L'Estensore

*Maurizio Nicolosi - Rita Cerioni*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
IL - 2 FEB 2005  
IN CASO DI L. 23/4/1999 - 188  
E Finanziaria Resoc. s.d.l.a.